

REGOLAMENTO PER FONDO PERDITE IDRICHE OCCULTE (delibera del comitato istituzionale nr.4 del 11/02/2016)

Art. 1 - PREMESSE

ASI SPA (di seguito ASI) gestisce per conto degli utenti titolari di contratto un Fondo, denominato "Fondo per perdite idriche occulte", nel quale vengono versate le quote di adesione degli utenti aderenti, in forza del mandato conferitole dagli stessi con la sottoscrizione di appositi moduli di adesione. Nel presente documento con "utente" si intende l'intestatario del contratto per il quale è attiva l'adesione al Fondo. Con il termine "sinistro" si intende il verificarsi di una presunta perdita occulta. All'utente aderente al fondo in caso di perdita idrica occulta, come definita nei successivi articoli, viene riconosciuto un Rimborso, mediante utilizzo del Fondo, sulla base dei criteri predeterminati nel presente Regolamento. Possono aderire al Fondo gli utenti intestatari di contratto di fornitura di acqua potabile ad eccezione di: contratti per uso cantiere, forniture occasionali o temporanee, impianti antincendio.

Art. 2 - DEFINIZIONE DI PERDITA OCCULTA

La perdita si definisce occulta quando:

- avviene a seguito di una rottura verificatasi a valle del contatore e la rottura deriva da fatto accidentale, fortuito, involontario, riconducibile a vetustà e/o corrosione del tratto di derivazione post-contatore e dell'impianto interno di utilizzazione;
- non è rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente poiché si è verificata in una parte dell'impianto interrata o sepolta nella muratura o nel conglomerato cementizio;
- non riguarda, in ogni caso, difetti di impianti (es. autoclave, wc, impianti frigoriferi, impianti di irrigazione, impianti di condizionamento, scarichi...) o rubinetterie interne.
- non è derivante da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dall'utente, o conseguente a rotture provocate dall'utente o da terzi, oppure conseguenti a lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno nonché conseguente ad ogni specie di danno indiretto.

Art. 3 - MODALITÀ DI ADESIONE AL FONDO

Per aderire al Fondo deve essere compilato (in ogni sua parte), sottoscritto e consegnato a ASI il "Modulo di adesione al Fondo per perdite idriche occulte" oppure compilata l'apposita sezione del modulo di "Attivazione, Subentro Servizio idrico". Il modulo deve essere sottoscritto dall'utente o suo delegato; per le utenze condominiali deve essere sottoscritto dall'amministratore in carica o da delegato. L'utente al momento dell'adesione non deve avere perdite in corso.

Art. 4 - QUOTA DI ADESIONE AL FONDO

L'adesione al fondo comporta l'addebito della quota di adesione con la decorrenza indicata all'articolo 5.

La quota mensile di adesione al Fondo è quantificata come segue:

UTENZA DOMESTICA	quota mensile	€ 1,00
UTENZA CONDOMINIALE per ogni unità abitativa domestica	quota mensile	€ 1,00
UTENZA CONDOMINIALE per ogni unità abitativa non domestica	quota mensile	€ 2,00
UTENZA NON DOMESTICA	quota mensile	€ 2,00

La quota di adesione non è soggetta ad IVA.

Per ogni adesione (anche se di utenza pluriconcessionaria) è trattenuto da ASI l'importo di € 0,40/mese per spese amministrative inerenti la gestione del Fondo, la rimanente parte viene versata nel Fondo in argomento. ASI trattiene dal Fondo una quota di € 50,00 per ogni eventuale sopralluogo. In caso di disdetta, cessazione o estinzione del Fondo eventuali quote da rimborsare all'utente saranno accreditate nella prima bolletta utile.

Art. 5 - DECORRENZA E DURATA DI ADESIONE AL FONDO

L'adesione al Fondo decorre:

- 1) dalla prima data di lettura effettiva eseguita da ASI successiva all'adesione;
- 2) dalla data di subentro contestuale, ove richiesta.

L'adesione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto a ASI. La disdetta avrà efficacia dalla data in cui ASI ne viene a conoscenza. L'adesione si estingue in caso di subentro o cessazione del contratto idrico. Il Fondo può essere estinto da ASI, oltre che per cause di forza maggiore, quali ad esempio disposizioni legislative e/o regolamentari, qualora risultasse che ASI per due anni consecutivi ha dovuto provvedere direttamente all'integrazione del Fondo.

Art. 6 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL FONDO

ASI provvede all'aggiornamento del Fondo destinando allo stesso le quote addebitate in bolletta nel mese precedente e detraendo dallo stesso le somme rimborsate, i costi dei sopralluoghi per la verifica del diritto al rimborso. Qualora il Fondo non avesse capienza sufficiente ASI provvede

all'integrazione dello stesso, a titolo di anticipo, recuperando quanto integrato non appena la capienza del Fondo lo consenta. Qualora il Fondo non avesse una capienza sufficiente per oltre due mesi, ASI provvederà alla disdetta del contratto di adesione al fondo stesso. Ogni aderente può richiedere e ottenere da ASI di conoscere la situazione del Fondo, garantendo ASI la massima trasparenza nella gestione dello stesso.

Art. 7 - CONDIZIONI PER OTTENERE IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il rimborso avviene in presenza di tutti i seguenti requisiti:

- a) aver compilato l'apposito modulo "Denuncia di perdita idrica occulta" (in ogni sua parte), sottoscritto dall'utente e consegnato a ASI non appena si è venuti a conoscenza della perdita e comunque non oltre 90 gg. dalla data di emissione della fattura contenente i consumi di perdita;
 - b) si sia verificata una perdita definibile occulta secondo quanto indicato nel precedente articolo 2;
 - c) il richiedente ha già provveduto alla riparazione, della quale deve produrre relativa fattura, pena l'esclusione dall'accesso al fondo. Nella fattura, o in altri supporti, deve essere chiaramente esplicitato dall'idraulico il tipo di intervento eseguito e la data di esecuzione. Qualora la perdita venga riparata direttamente dall'utente, lo stesso dovrà autocertificare l'avvenuta riparazione dettagliando il tipo di intervento eseguito e la data di esecuzione. In entrambi i casi è opportuno fornire le foto inerenti alla perdita ed alla riparazione per la valutazione della richiesta;
- Il richiedente deve fornire la lettura del contatore rilevata dopo la riparazione.
- d) La perdita ha comportato un'eccedenza dei consumi dell'utenza definibili "m³ di perdita" secondo quanto indicato all'articolo 8;
 - e) La disponibilità a far appurare da ASI, con sopralluogo di verifica dei propri tecnici o di tecnico esterno abilitato all'uso nominato, la sussistenza della perdita idrica occulta, o per una lettura congiunta del contatore;
 - f) aver conservato le tracce, i residui nonché ogni altra documentazione del sinistro sino alla sua liquidazione, senza avere diritto, per questo, ad indennità alcuna;
 - g) non ha chiesto rimborsi per altre perdite nell'arco degli ultimi 12 mesi.

Art. 8 - CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL RIMBORSO

I m³ di acqua oggetto di rimborso, denominati "m³ di perdita", sono dati dalla differenza fra il consumo medio giornaliero nel periodo in cui si è verificata la perdita e un consumo medio giornaliero di riferimento moltiplicato per i giorni di perdita. Il rimborso spetta se il consumo medio giornaliero nel periodo in cui si è verificata la perdita è superiore del 40% del consumo di riferimento.

Il consumo medio giornaliero di riferimento viene determinato con i seguenti criteri in base alla tipologia di utenza:

1) utenze con medie storiche di consumo consolidate:

Il consumo medio giornaliero di riferimento è, di norma e salvo motivati casi particolari, il consumo medio giornaliero dei due anni precedenti la perdita, tenuto conto degli eventuali fenomeni di consumi dovuti alla stagionalità o ad un utilizzo non continuativo della fornitura idrica.

2) utenze domestiche nuove o prive di letture effettive:

Il consumo medio giornaliero di riferimento è il numero dei componenti del nucleo familiare e conviventi della casa di residenza moltiplicato per 60 mc/anno (5 m³/mese) /365.

3) utenze non domestiche nuove o prive di letture effettive:

il consumo medio giornaliero di riferimento è il 300% della media dei consumi medi giornalieri di attività similari (ove è disponibile la media) o in subordine il 300% del minimo impegnato, o in subordine il consumo medio giornaliero rilevato dopo la riparazione della perdita per un periodo congruo maggiorato del 40%. Quanto sopra tenuto conto degli eventuali fenomeni di consumi dovuti alla stagionalità o ad un utilizzo non continuativo della fornitura idrica.

L'importo del rimborso previsto dal Fondo viene così calcolato:

"m³ di perdita" x il 60% della tariffa.

Art. 9 - PENALITÀ

Agli utenti che presentano denuncia di perdita idrica occulta, poi risultata mendace, viene applicato un costo per gestione pratica di € 200,00 + I.V.A. da versare nel fondo e verrà inviata segnalazione alle autorità competenti per i conseguenti adempimenti.

Art. 10 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Nell'ipotesi in cui ASI reputi necessario apportare variazioni alle presenti Condizioni, fornirà adeguata e mirata informativa circa le modifiche che intende apportare e la relativa tempistica. In assenza di disdetta dal Fondo si riterranno le nuove condizioni tacitamente accettate.